

Prot. n141/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 26 Maggio 2014

Oggetto: **“Decreto Spending review”: bonus in busta paga -***Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul cd. “bonus 80 euro” in busta paga -*

Si informano le imprese associate che l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 8/E del 28 aprile 2014 fa il punto sul nuovo credito, introdotto dal cd. “Decreto Spending review”, destinato ai lavoratori dipendenti e assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.

Come noto, infatti, l’art. 1, del DL 66/2014, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’art. 13 del D.P.R. 917/1986 –TUIR, riconosce ai titolari di reddito da lavoro dipendente, a partire dal mese di maggio e solo per il 2014 (in attesa di trovare una copertura finanziaria strutturale, già a partire dal DdL di Stabilità 2015), un credito, nella misura pari a:

640 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (che corrisponde a 80 euro in più per ogni singola busta paga);

640 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 24.000, fino a 26.000 euro, attribuito in funzione del rapporto tra “l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro” (il credito mensile viene garantito in misura ridotta).

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 8/E/2014, da un lato ha chiarito i confini del nuovo bonus, specificando quali sono le categorie di soggetti che beneficiano dell’agevolazione e le tipologie di reddito che vi rientrano, e, dall’altro, ha dettato per i sostituti d’imposta le modalità operative per erogare, fin da maggio, tale bonus.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, la C.M. 8/E precisa, peraltro, che i sostituti d’imposta devono:

1. individuare, tra i propri dipendenti, coloro che hanno diritto al bonus, mediante una verifica della sussistenza delle condizioni dettate dalla norma (tipologia di reddito, imposta lorda superiore alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo non superiore a 26.000 euro);
2. dopo aver individuato i soggetti beneficiari, rapportare il bonus al periodo di lavoro nell’anno e, ove la prestazione lavorativa sia stata resa per un periodo inferiore ai 12 mesi, il credito deve essere parametrato al numero effettivo di giorni lavorativi svolti nell’anno (secondo le ordinarie regole previste per ogni tipologia di reddito).
3. una volta determinato nel quantum l’ammontare del credito dovuto ad ogni lavoratore, ripartire tale bonus fra le retribuzioni erogate a partire dalle “buste paga” di maggio.

A tal riguardo, si osserva che per erogare il bonus, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili (tale “plafond” è formato non solo dalle ordinarie ritenute IRPEF, ma anche, ad esempio, da: addizionali regionali e comunali IRPEF, imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di

solidarietà del 3%). Tuttavia, il sostituto d'imposta, in caso di incapacienza del "monte ritenute" a disposizione, per garantire la fruizione del bonus a tutti i beneficiari, può attingere ai contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)